



Berna, 10 aprile 2012

CREDIT SUISSE: LA DOMANDA DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PRESENTATA DALL'IRS NON È SUFFICIENTE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI BANCARI DEI CLIENTI

A-737/2012: Decisione del Tribunale amministrativo federale nella causa Cliente di Credit Suisse contro Amministrazione federale delle contribuzioni.

Con decisione del 5 aprile 2012 il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso di un cliente di CS che voleva impedire la trasmissione dei propri dati bancari all'autorità fiscale statunitense. Il Tribunale amministrativo federale è giunto alla conclusione che i cosiddetti "search criteria" formulati nella domanda d'assistenza amministrativa per l'identificazione dei clienti della banca (categoria 2) sono redatti in maniera tale che la stessa interessa soprattutto la semplice sottrazione d'imposta, per la quale non viene concessa l'assistenza amministrativa in virtù della determinante CDI-USA 96. Questo è contrario al principio di proporzionalità, il quale si applica anche alla procedura d'assistenza amministrativa. La decisione del TAF non può essere impugnata con ricorso al Tribunale federale.

Il 26 settembre 2011 l'autorità fiscale degli Stati Uniti (IRS) ha presentato una domanda d'assistenza amministrativa sulla base della Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI-USA 96; RS 0.672.933.61), nella quale essa rimprovera a Credit Suisse (CS), e meglio ai collaboratori medesimi, d'aver aiutato attivamente i clienti, assoggettati fiscalmente giusta il diritto statunitense, a dissimulare i redditi e i beni loro appartenenti al fisco statunitense. Nella domanda d'assistenza amministrativa non sono stati indicati i nomi dei clienti, bensì viene descritto il succitato comportamento dei collaboratori di Credit Suisse. Inoltre sono state elencate quattro categorie di criteri d'identificazione, mediante le quali la banca può determinare i clienti interessati dalla domanda d'assistenza.

Il Tribunale amministrativo federale considera che il comportamento dei collaboratori di CS descritto nella domanda d'assistenza amministrativa, dal quale è possibile desumere anche il comportamento dei clienti stessi, potrebbe rientrare alla nozione di "truffe e delitti analoghi" giusta la CDI-USA 96. In seguito esso esamina altresì se i criteri d'identificazione dei clienti interessati ("search criteria" secondo la categoria 2) ricadano anch'essi sotto detta nozione. La categoria 2 comprende i depositi titoli appartenenti a società di sede con un avente diritto economico statunitense, nei quali sono

detenuti titoli statunitensi e per i quali non vi è un formulario W-9. Esso giunge alla conclusione che questi "search criteria" nella domanda d'assistenza amministrativa dell'IRS sono formulati in modo tale che sotto detta domanda rientrano soprattutto le persone che si sono rese tutt'al più colpevoli di sottrazione d'imposta. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esamina solo successivamente se l'astuzia, necessaria per la sussistenza di un comportamento fraudolento permettente d'accordare l'assistenza amministrativa, è data. I "search criteria" non sono quindi formulati in maniera tale da poter addebitare con un alto grado di verosimiglianza ai clienti, che la banca ha identificato mediante detti criteri, un comportamento fraudolento determinante la concessione dell'assistenza amministrativa. All'AFC spetterebbe dunque solo di esaminare ancora se i dati ricevuti sono atti a fondare il suddetto sospetto. Un tale modo di procedere è contrario al principio di proporzionalità, principio generale del diritto amministrativo parimenti applicabile alla procedura d'assistenza amministrativa.

Il Tribunale conferma la propria giurisprudenza secondo cui in base alla CDI-USA 96 il sospetto di semplice sottrazione d'imposta, anche qualora si tratti di importi importanti, non dà luogo all'assistenza amministrativa. Allo stesso modo esso considera recisamente che il semplice fatto di non dichiarare un conto costituisce tutt'al più una sottrazione d'imposta che non dà luogo all'assistenza amministrativa.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza nei procedimenti promossi mediante azione. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale federale amministrativo non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale di Losanna e Lucerna. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a Berna e Zollikofen e da luglio 2012 a San Gallo, si compone di cinque Corti e di una Segreteria generale. È il più grande tribunale in Svizzera con 75 giudici e 320 collaboratori.

Per maggiori informazioni

Caroline Bissegger, sostituto capo del Segretariato presidenziale, Schwarztorstrasse 59, Casella postale, 3000 Berna, Tel: 058 705 29 93, caroline.bissegger@bvger.admin.ch